



COMUNE DI ALPIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2013, esecutiva il 28/02/2013

INDICE

Articolo 1 – Composizione e validità delle sedute	pag. 3
Articolo 2 - Nomina - Designazione – Scadenza	pag. 3
Articolo 3 – Incompatibilità	pag. 4
Articolo 4 – Conflitto di interessi	pag. 4
Articolo 5 – Decadenza dei componenti	pag. 4
Articolo 6 – Assenza ingiustificata	pag. 4
Articolo 7 – Convocazione	pag. 5
Articolo 8 – Verbalizzazione	pag. 5
Articolo 9 – Competenze	pag. 5
Articolo 10 – Modalità di valutazione	pag. 5

ARTICOLO 1

COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che rende pareri obbligatori istituito ai sensi dell'articolo 148 del Dlgs 42/2004 e articolo 4 della LR 32/2008.
2. E' composta da 3 esperti con diritto di voto e delibera a maggioranza con la presenza di almeno 2 membri. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta.
3. Possono fare parte della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi della DGR 34-10229 del 01.12.2008, i professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale.
La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza maturata, almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio.
4. Partecipa alle sedute della Commissione locale per il paesaggio, senza diritto di voto, il Responsabile del procedimento con le funzioni di cui all'articolo 8.
5. La Commissione locale per il paesaggio si esprime mediante parere ed è rappresentata dal suo Presidente.
6. Le riunioni della Commissione locale per il paesaggio non sono pubbliche.
7. Ai sensi del terzo comma dell'art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, la partecipazione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Alla Commissione locale per il paesaggio può partecipare il Sindaco o suo delegato in qualità di uditore senza possibilità di intervenire nell'esame delle pratiche.

ARTICOLO 2

NOMINA - DESIGNAZIONE – SCADENZA

1. La Commissione locale per il paesaggio è nominata dal Consiglio Comunale, previo bando pubblico. Il Presidente ed il vice-Presidente vengono nominati tra i propri componenti della Commissione locale per il paesaggio nella sua prima riunione.
2. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del componente in sostituzione di quello effettivo dimissionario, decaduto o revocato.
3. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 3 e resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione comunale per il paesaggio.
4. La durata in carica della Commissione locale per il paesaggio è pari ad anni quattro.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione locale per il paesaggio opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione locale per il paesaggio.

ARTICOLO 3 INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile:
 - con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale;
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Alpignano o enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - con l'esercizio di attività professionale sul territorio comunale (nel caso di nomina i componenti dovranno assumere formale impegno scritto a non presentare progettazioni per tutto il periodo del mandato);
 - i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale del P.R.G.C.;
 - i funzionari comunali e/o di enti sovraordinati che svolgono compiti di controllo sull'attività urbanistico – edilizia del Comune di Alpignano;
 - con la nomina di componente della Commissione Edilizia.

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione comunale per il paesaggio.

3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche, sottoposte alla Commissione.

ARTICOLO 4 CONFLITTO DI INTERESSI

1. I componenti della Commissione locale per il paesaggio direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un componente della Commissione locale per il paesaggio.

ARTICOLO 5 DECADENZA DEI COMPONENTI

1. I componenti della commissione locale per il paesaggio decadono automaticamente in caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 6 ASSENZA INGIUSTIFICATA

1. I componenti della Commissione locale per il paesaggio decadono, con comunicazione da parte

del Presidente al Sindaco, se risultano assenti ingiustificati per più di 3 riunioni consecutive della commissione stessa.

ARTICOLO 7 CONVOCAZIONE

1. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

La seduta è convocata dal Presidente o dal Responsabile del Procedimento previa comunicazione di conferma del Presidente e dei Componenti. La convocazione avviene con fax o e-mail almeno tre giorni prima della data stabilita salvo casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con conferma via fax o e-mail.

2. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione locale il paesaggio la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame.

ARTICOLO 8 VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione locale per il paesaggio sono esercitate dal Responsabile del Procedimento o in sua assenza da funzionario da lui delegato che provvede alla redazione dei verbali delle riunioni, loro raccolta ed archiviazione.

I verbali delle sedute della Commissione locale per il paesaggio devono essere sottoscritti dal Presidente, dai componenti presenti e dal segretario.

ARTICOLO 9 COMPETENZE

1. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che si esprime su questioni in materia paesaggistico/ambientale.

2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione comunale per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge (Dlgs 42/2004 e LR 32/2008) ovvero dal presente articolo nonché laddove, per specificità e particolarità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della commissione stessa.

3. Il parere della Commissione locale per il paesaggio è vincolante per gli interventi di cui all'articolo 49 comma quindicesimo della LR 56/77.

ARTICOLO 10 MODALITA' DI VALUTAZIONE

1. La Commissione locale per il paesaggio si esprime sui progetti di cui all'articolo 9 che vengono sottoposti dal Presidente.

2. Nell'esame dei progetti e nella formalizzazione dei relativi pareri la Commissione locale per il paesaggio valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesaggistico - ambientale. In particolare la commissione

locale per il paesaggio valuta:

- la compatibilità rispetto al vincolo specifico presente nel territorio comunale e nel vigente strumento urbanistico generale;
- l'impatto estetico - visuale;
- il rapporto con il contesto urbano e l'inserimento ambientale;
- la compatibilità con strumenti paesaggistici - ambientali vigenti.

3. Il parere della Commissione locale per il paesaggio deve sempre essere motivato, pur se sinteticamente espresso.

4. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nei modi indicati dalla legge, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici - ambientali anche sovracomunali vigenti e nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

5. E' facoltà della Commissione locale per il paesaggio eseguire sopralluoghi ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza.

6. La Commissione locale per il paesaggio può richiedere all'area tecnica del Comune di Alpignano chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica.

7. Rientra nei diritti di ciascun componente della Commissione locale per il paesaggio richiedere la visione dei documenti in possesso della struttura organizzativa del Comune utili all'espressione del parere di competenza.
